



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/B.13631-12988(49)78

Roma, 12 FEB. 2004

OGGETTO: Comune di Milano. Quesito su utilizzo da parte della Polizia Municipale di bastone estensibile e spray irritante.

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie
Servizio Personale e Uffici degli Enti Locali
Div. P.E.L.

S E D E

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

S E D E

Con nota n. prot. 15700/6.4/1937 del 2.7.03, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità, per il Comune di Milano, di dotare gli appartenenti alla locale Polizia Municipale di bastone estensibile e di spray irritante non lesivo, quali dispositivi di tutela dell'incolumità, come previsto all'art. 18 della legge della Regione Lombardia 14 aprile 2003, n. 4.

Tale legge regionale, concernente "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana", all'art. 18, comma 1, prevede, infatti, la possibilità, per gli operatori di polizia locale, di dotarsi, oltre alle armi per difesa personale, di "dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile", e, al 4° comma del medesimo articolo, che "L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale".

SPEDITA

12 FEB. 2004



Ministero dell'Interno

Come è noto, l'art. 6, comma 2, n. 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, demanda alla potestà regionale in materia di polizia municipale, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti nella legge stessa, di disciplinare, con legge regionale, "le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5", ad eccezione, quindi, delle armi.

L'art. 5, comma 5, della menzionata legge 65/86, infatti, stabilisce le modalità (nell'ambito dei rispettivi regolamenti di polizia municipale) di dotazione delle armi nei confronti dei vigili urbani (con qualifica di agenti di p.s.), rimandando la specifica disciplina di modalità e casi di assegnazione delle armi ad un apposito D.M. (D.M. n. 145 del 4 marzo 1987), anche con riferimento alla *tipologia* delle armi.

Ed ancora, il Decreto Ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987, contenente "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 sull'ordinamento della Polizia municipale, prevede, all'art. 4, che il predetto personale può essere dotato solamente di armi comuni da sparo nonché della sciabola per esigenze di rappresentanza. Più specificamente, l'art. 4 della legge 110/75 stabilisce il divieto del porto dello sfollagente, per il quale non sono previste deroghe se non per le Forze Armate ed i Corpi Armati dello Stato ex art. 30 l. 110/75, e per la Polizia di Stato ex art. 30 l. 121/81 (vedasi anche allegata circolare n. 559/C.387E95 del 5 dicembre 1995).

Ciò premesso, la dotazione di *bastone estensibile* agli appartenenti alla polizia municipale non risulta possibile, tranne nel caso in cui un prototipo del predetto strumento sia preventivamente esaminato dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni consultive in materia di armi, che dovrà stabilire, in ragione delle caratteristiche di dimensione, forma, materiale costruttivo e leggerezza, nonché peculiari caratteristiche funzionali dello strumento, la sua "non assimilabilità allo sfollagente" di cui al primo comma del suddetto art. 4 l. 110/75, in relazione all'attitudine a recare offesa alla persona.



Ministero dell'Interno

La relativa istanza ed il prototipo (completo di scheda tecnica illustrativa), potranno essere inoltrati, dal Comando di Polizia Municipale interessato, a questo Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S., Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- Via Cesare Balbo n. 39- 00184 Roma.

Con riferimento, poi, alla dotazione dello *spray irritante non lesivo*, si osserva che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ha più volte esaminato, su richiesta di produttori e di importatori del settore, strumenti quali bombolette, portachiavi, penne, ecc., in cui è tenuta compressa una miscela che sfrutta il principio attivo della capsaicina, proiettabile a distanza.

Tale Consesso ha ribadito, ripetutamente (da ultimo il 10 giugno u.s.), l'avviso, condiviso da questo Ministero, che la quasi totalità degli strumenti finora esaminati possiede i requisiti di funzionamento e di destinazione di impiego (offesa alla persona) che, astrattamente, consentono di affermare il loro inserimento nel novero delle armi comuni, a norma dell'art. 2 della legge 110/75, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 585 C.P., norme che includono tra le armi qualsiasi strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Il relativo porto ed utilizzo, quindi, al pari degli altri comportamenti che integrano fattispecie di reato, deve essere puntualmente segnalato all'A.G., a mente di quanto disposto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Soltanto per due prodotti del genere sopra descritto, denominati SPRING TIME (penna spray ad aria compressa) e KEY DEFENDER (portachiavi spray a gas inerte nitrogeno) la citata Commissione ha espresso il parere, condiviso dall'Amministrazione, che essi non abbiano *attitudine a recare offesa alla persona*, qualificandoli, quindi, "non armi" e ritenendo ammissibile la loro libera vendita e circolazione.

Una larga parte dei dispositivi disponibili in commercio, anche attraverso il canale Internet, comunque, non risulta essere stata in alcun tempo sottoposta al vaglio della Commissione.



Ministero dell'Interno

La più generale problematica riconnessa alla qualificazione giuridica di tali manufatti è, tuttavia, ancora all'esame di questo Dipartimento per l'adozione di un orientamento univoco e definitivo, che tenga anche conto della effettiva composizione dei prodotti genericamente definiti come *capsicum* e che, invece, spesso contengono, secondo quanto accertato dalle analisi di laboratorio, oltre al principio attivo *capsicum*, prodotti diversi e a vario titolo potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone.

Tutto ciò premesso, sembra potersi ritenere, dalla lettura del citato art. 18, che nonostante l'improprietà dei termini adottati ("strumenti di autotutela", "dispositivi di tutela dell'incolumità personale" e "dispositivi di coazione fisica"), La Regione Lombardia abbia comunque voluto fare riferimento, nel pieno rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale ed attese le specifiche disposizioni di legge e regolamentari, ad oggetti diversi dalle "armi", nel novero delle quali sono riconducibili tutti gli strumenti che il Ministro dell'Interno definisca tali (anche sentito il parere della C.C.C.A, come in precedenza evidenziato).

Resta fermo, comunque, anche nel caso di specie che la dotazione del "bastone estensibile" e dello "spray irritante privo di effetti lesivi permanenti" agli appartenenti alla polizia municipale sarà possibile, soltanto, qualora i prototipi degli stessi strumenti siano sottoposti all'esame della citata Commissione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

/ss-gp